

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che disciplina il calendario venatorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 22 luglio 2019 “Calendario venatorio 2019-2020” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (DL cura Italia) e in particolare l'articolo 103 che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti stabilendo che non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020 e stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Dato atto che la licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui all'articolo 23 della legge 157/1992 e l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 28 della l.r. 3/1994 rientrano nel campo di applicazione di cui all'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020 e conseguentemente se in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 restano valide fino al 15 giugno 2020; pertanto è posticipata a tale data anche il pagamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui all'articolo 23 della l. 157/1992 e della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 1 della l.r. 86/2016;

Considerato che nella normativa regionale in materia di attività venatoria sono inoltre previste anche le seguenti scadenze che ricadono nel periodo di emergenza Covid-19 come previsto dal citato art. 103, comma 2:

- iscrizione all'ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017);
- iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017);
- richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017)
- iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017)
- inizio di almeno una sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 89 comma DPGR 48/r/2017);

Ritenuto pertanto opportuno, in analogia alla normativa nazionale, prorogare anche le seguenti scadenze, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020:

- iscrizione all'ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017): dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;

- iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;
- richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo 2020 al 15 giugno 2020. Conseguenti comunicazioni a carico della struttura competente della Giunta regionale dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020;
- iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017): dal 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020;
- inizio di almeno una sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 89 comma 5 DPGR 48/r/2017): dal 30 aprile 2020 al 15 giugno;

A VOTI UNANIMI

### DELIBERA

1) Dare atto che la licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui all'articolo 23 della legge 157/1992 e l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 28 della l.r. 3/1994 rientrano nel campo di applicazione di cui all'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020 e conseguentemente se in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 restano valide fino al 15 giugno 2020; pertanto è posticipata a tale data anche il pagamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui all'articolo 23 della l. 157/1992 e della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 1 della l.r. 86/2016;

2) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze in conseguenza dell'attuale emergenza COVID-19, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020:

- iscrizione all'ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/r/2017): dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;
- iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 7 comma 2 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;
- richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017): dal 31 marzo 2020 al 15 giugno 2020. Conseguenti comunicazioni a carico della struttura competente della Giunta regionale dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020;
- iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r/2017): dal 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020;
- inizio di almeno una sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 89 comma 5 DPGR 48/r/2017): dal 30 aprile 2020 al 15 giugno;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 18 della l.r. 23/2007 .

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BANTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI